



Bruxelles, 13 settembre 2022  
(OR. en)

12259/22  
ADD 1

LIMITE

POLCOM 110  
SERVICES 17  
TELECOM 361  
DATAPROTECT 250

**NOTA**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario:  | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| n. doc. Comm.: | 11376/22 ADD 1   |
| Oggetto:       | Direttive di negoziato per l'inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico |

---

Si allegano per le delegazioni le direttive di negoziato per l'inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

## **DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER L'INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI SUI FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI NELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO**

### *Natura e ambito di applicazione delle disposizioni*

Le disposizioni da negoziare e inserire nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ("l'accordo") riguarderanno esclusivamente i flussi transfrontalieri di dati tra l'Unione europea e il Giappone, in linea con l'articolo 8.81 dell'accordo che incarica le parti di riesaminare la necessità di tale inserimento.

### *Contenuto proposto delle disposizioni sui flussi di dati*

Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati dovrebbe essere coerente con la linea seguita al riguardo negli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali e la cibersecurity. Tali norme non dovrebbero impedire all'Unione europea e ai suoi Stati membri di regolamentare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica quali la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.